

***REGOLAMENTO
DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)***

Approvato con deliberazione del C.C. n°27 in data 28/09/2009

REGOLAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

Titolo I Disposizioni amministrative

Capo I Principi generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento -

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Arconate, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del d.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico -

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, compresi le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3

- Autorizzazione e concessione di occupazione -

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal c. 2 dell'art. 11. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4

- Occupazioni di urgenza -

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 27. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5

- Domanda di occupazione -

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6

- Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione -

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico; In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al capo 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29, nei casi disposti dall'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 30.04. 1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio comunale;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostantiva al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7

- Durata dell'occupazione -

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Capo II Prescrizioni tecniche

Art. 8

- Esecuzione di lavori e di opere -

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 9

- Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive -

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 10

- Autorizzazione ai lavori -

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11

- Occupazioni occasionali -

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 (sei) ore e ai sensi dell'art. 31, c. 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 2.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 12

- Obblighi del concessionario -

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici Esterni, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 13

- Decadenza della concessione o dell'autorizzazione -

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con

- le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
 - f) il mancato utilizzo dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.
2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

Art. 14

- Revoca della concessione o dell'autorizzazione -

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 15

- Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione -

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 (due) giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dall'art. 34, comma 4, del presente Regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III

Tipologie di occupazione

Art. 16

- Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico -

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17

- Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette -

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 18

- Occupazioni con griglie ed intercapedini -

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 19

- Passi carrabili -

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

Art. 20

- Mestieri girovaghi ed artistici -

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21

- Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie -

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, di durata non superiore a 15 (quindici) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione. L'occupazione deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo e deve essere corrisposto contestualmente l'importo del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Per quanto riguarda i banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie, la comunicazione di cui al precedente punto 1) deve pervenire non meno di quindici giorni prima dell'effettiva occupazione. Tali banchetti dovranno comunque essere collocati nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al profilo del decoro e/o della viabilità.

3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22

- Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi) -

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 23

- Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio -

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con mercanzie, vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie:

- a) le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda;
- b) l'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche: si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla Legge 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

4. Commercio itinerante: coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 (sessanta) minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 50 (cinquanta) metri. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa: per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

6. Spettacolo viaggiante: si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Mercati coperti: si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.

8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico, monumentale e dell'arredo urbano.

9. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 24

- Affissioni e pubblicità -

1. Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 25

- Distributori di carburanti -

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 26

- Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei) -

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 27

- Norma di rinvio -

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

Titolo II

Canone di concessione o autorizzazione

Capo I

Principi generali

Art. 28

- Istituzione del canone -

1. Il Comune di Arconate, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge n°662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. n°446/1997, assoggetta a far tempo dall' 1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.

Art. 29
- Criteri di imposizione -

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n°2 (due) categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.

4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

7. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria tariffaria pari a € 0,81 per ciascun utente, conformemente a quanto previsto dall'art.63 del D.Lgs. n°446/97. A decorrere dal terzo anno la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 50%.

Art. 29 bis
- Costruzione gallerie sotterranee -

1. La Società o le società che fruiscono a qualunque titolo della galleria sotterranea per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti dovranno pagare oltre alla tassa un contributo "una tantum" complessivamente determinato sino ad un massimo del 50% delle spese di costruzione della galleria.

Art. 30
- Versamento del canone -

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda € 516,46.

2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero dall'effettiva occupazione di suolo pubblico.

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

Art. 31
- Riduzioni -

1. Il canone viene ridotto al 50% (cinquanta per cento) della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico.

2. Il canone per le occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo viene ridotto del 50% (cinquanta per cento).

3. Il canone è ridotto del 50% (cinquanta per cento) in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.

4. La riduzione del 50% (cinquanta per cento) si applica anche alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

5. Un ulteriore 30% (trenta per cento) viene concesso alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta.

6. Nel caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa viene ridotta di un ulteriore 50% (cinquanta per cento) e riscossa mediante convenzione, con la quale all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto al pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 31, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

6. Si applica una riduzione del 50% (cinquanta per cento) a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

7. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una riduzione dell' 80% (ottanta per cento).

8. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:
fino a 8 ore: 75% (settantacinque per cento) - da 8 a 16 ore: 50% (cinquanta per cento) - oltre le 16 e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

9. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80% (ottanta per cento).

10. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 32 **- Esenzioni -**

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) tutti i tipi di passi carrabili;
- b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- c) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
- d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi

- o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - h) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;
 - i) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
 - j) occupazioni temporanee realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
 - k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow - window e simili infissi di carattere stabile
 - l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
 - m) occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
 - p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
 - q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda € 51,65.
 - r) occupazioni temporanee effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione

- gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- w) occupazioni temporanea di aree cimiteriali;
 - x) le parti di tende di copertura sporgenti dai banchi dei mercati;
 - y) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, ecc.).

Art. 33 **- Sanzioni -**

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 30% sull'importo del canone. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone con la sanzione ridotta al 10%.

2. In caso di mancata denuncia si applica la sanzione del 200%. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di 1/4 della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione al 25% in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese dalla scadenza.

3. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.

4. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

5. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del D.P.R. n°43/88, previa formale messa in mora del debitore.

Art. 34 **- Diritto di interpello -**

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Capo II

Determinazioni delle tariffe del canone

Art. 34

- Tariffe delle occupazioni permanenti -

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno.

Categoria prima	€/mq. 22,72
Categoria seconda	€/mq. 17,31

2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq. e per anno (riduzione 50%)

Categoria prima	€/mq. 10,82
Categoria seconda	€/mq. 8,65

3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico - Per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno.

Categoria prima € /mq. 6,76

Categoria seconda € /mq. 5,41

4. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata:

- esentati dal versamento del canone -

5. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli.

Categoria prima €. 38,95

Categoria seconda €. 26,00

La tassa si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbatoi di capacità complessiva non superiore a 1500 mc. In caso di capacità superiore si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1000 mc.

6. Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi: € 0,81 per ogni utenza

8. Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 50 %

Art. 35

- Tariffe occupazioni temporanee -

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa ordinaria giornaliera per mq.

Categoria prima € /mq. 1,30

Categoria seconda € /mq. 1,03

2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima € /mq. 0,65

Categoria seconda € /mq. 0,52

3. Occupazioni con tende e simili - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima € /mq. 0,38

Categoria seconda € /mq. 0,30

4. Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello

spettacolo viaggiante - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima €/mq. 2,58

Categoria seconda €/mq. 2,05

5. Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti:

Categoria prima €/mq. 0,65

Categoria seconda €/mq. 0,52

6. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:

Categoria prima €/mq. 0,26

Categoria seconda €/mq. 0,20

7. Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

Categoria prima €/mq. 0,65

Categoria seconda €/mq. 0,52

8. Occupazioni realizzate per manifestazioni politiche, culturali o sportive

Categoria prima €/mq. 0,65

Categoria seconda €/mq. 0,52

9. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui al presente articolo maggiorata del 20%.

Capo III Prescrizioni finali

Art. 36 - Norma di rinvio -

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 37

- Vigenza del regolamento -

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione.

**REGOLAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 2
Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.....	Pag. 2

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.....	Pag. 3
Art. 4 - Occupazioni di urgenza.....	Pag. 3
Art. 5 - Domanda di occupazione.....	Pag. 3
Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.....	Pag. 4
Art. 7 - Durata dell'occupazione.....	Pag. 5

CAPO II PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 8 - Esecuzione di lavori e di opere.....	Pag. 6
Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	Pag. 6
Art.10 - Autorizzazione ai lavori.....	Pag. 6
Art.11 - Occupazioni occasionali.....	Pag. 6
Art.12 - Obblighi del concessionario.....	Pag. 7
Art.13 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.....	Pag. 7
Art.14 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.....	Pag. 8
Art.15 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.....	Pag. 8

CAPO III TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art.16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastati al suolo pubblico.....	Pag. 9
Art.17 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.....	Pag. 9
Art.18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.....	Pag. 9
Art.19 - Passi carrabili.....	Pag. 9
Art.20 - Mestieri girovaghi ed artistici.....	Pag. 10
Art.21- Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.....	Pag. 10
Art.22- Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).....	Pag. 10
Art.23- Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.....	Pag. 10
Art.24 - Affissioni e pubblicità.....	Pag. 11
Art.25 - Distributori di carburanti.....	Pag. 12
Art.26 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).....	Pag. 12
Art.27 - Norme di rinvio.....	Pag. 12

TITOLO II CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art.28 - Istituzione del canone.....	Pag. 13
Art.29 - Criteri di imposizione.....	Pag. 13
Art. 29 bis – Costruzione gallerie sotterranee.....	Pag. 14
Art.30 - Versamento del canone.....	Pag. 14
Art.31 - Riduzioni.....	Pag. 15
Art.32 - Esenzioni.....	Pag. 16
Art.33 - Sanzioni.....	Pag. 17
Art.34 - Diritto di interpello.....	Pag. 18

CAPO II
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

Art.34 - Tariffe delle occupazioni permanenti.....	Pag. 19
Art.35 - Tariffe occupazioni temporanee.....	Pag. 19

CAPO III
PRESCRIZIONI FINALI

Art.36 - Norma di rinvio.....	Pag. 21
Art.37 - Vigenza del regolamento.....	Pag. 21